



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805

Fax 0324 575953

E-Mail antrona@libero.it

C.F. 83001330030

P.IVA 00524500030

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 22/05/2007

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2007

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 4 – Autorizzazioni, concessioni – regime generale degli atti di consenso
- Art. 5 – Modalità per la richiesta di concessione ed atti di consenso
- Art. 6 – Pubblicità degli atti di consenso
- Art. 7 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni e degli atti di consenso

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 – Definizioni di «luogo pubblico» e «suolo pubblico»
- Art. 9 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Art. 10 – Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 11 – Carico e scarico delle merci
- Art. 12 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 13 – Esposizione di merce e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 – Chiusura strade pubbliche
- Art. 15 – Revoca della concessione per l'occupazione di area o suolo pubblico

TITOLO III – ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 16 – Attività vietate in luoghi pubblici
- Art. 17 – Campeggio e circolazione di roulettes e caravan
- Art. 18 – Giardini e parchi pubblici, fiumi e torrenti
- Art. 19 – Manutenzione degli edifici
- Art. 20 – Ornamento dei fabbricati
- Art. 21 – Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 22 – Affissioni di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art. 23 – Festoni, luminarie
- Art. 24 – Insegne, cartelli e sorgenti luminose
- Art. 25 – Battitura di panni e tappeti
- Art. 26 – Esposizione di biancheria

TITOLO IV – NETTEZZA URBANA

- Art. 27 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 28 – Rifiuti domestici
- Art. 29 – Trasporto di materiali maleodoranti
- Art. 30 – Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 31 – Fumi ed emissioni
- Art. 32 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 33 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 34 – Cura delle siepi e piante

TITOLO V – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- Art. 35 – Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 36 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 37 – impianti tecnologici

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA

- Art. 38 – Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 39 – Rumori nelle case
- Art. 40 – Grida, schiamazzi
- Art. 41 – Sale sa ballo, cinema, ritrovi
- Art. 42 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 43 – Uso di segnalazioni sonore
- Art. 44 – Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII – SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 45 – Divieto di sorvolo del territorio comunale
- Art. 46 – Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 47 – Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri casi
- Art. 48 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 49 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 50 – Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 51 – Getto di cose
- Art. 52 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 53 – Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 54 – Edifici pericolanti
- Art. 55 – Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 56 – Pozzi e cisterne
- Art. 57 – Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 58 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 59 – Atti contrari alla sicurezza
- Art. 60 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

TITOLO VIII – ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 61 – Norme generali
- Art. 62 – Denuncia di inizio attività
- Art. 63 – Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 64 – Controlli
- Art. 65 – Cessazioni
- Art. 66 – Uso di contrassegni e stemmi del Comune
- Art. 67 – Esercizio di mestieri girovagli
- Art. 68 – Accattonaggio

TITOLO IX – SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 69 – Accertamento delle violazioni
- Art. 70 – Determinazioni delle sanzioni
- Art. 71 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 72 – Sospensioni delle licenze
- Art. 73 – Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 74 – Sequestro e custodia di cose
- Art. 75 – Abrogazione di norme preesistenti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1.1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e il pacifico svolgimento della vita cittadina, il buon andamento della comunità, l'integrità del patrimonio pubblico comunale, la sicurezza e la libertà dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e, al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

1.2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e del d.lvo 31 marzo 1998 n. 112.

Articolo 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

3.1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata all'Autorità di Polizia Municipale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3.2. L'Autorità di Polizia Municipale, nell'esercizio delle sue funzioni, può accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi nei quali si svolgono attività sottoposte alla vigilanza comunale ed ha l'obbligo di accertare eventuali illeciti amministrativi e di dare notizia alla competente Autorità Giudiziaria di fatti costituenti reato.

3.3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 4 Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di consenso

Le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli atti di consenso, comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono rilasciati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di consenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti Uffici comunali di imporre condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali l'atto di consenso sia stato subordinato a pena di decadenza.

Articolo 5

Modalità per la richiesta di concessioni ed atti di consenso

5.1. Il rilascio di concessioni ed atti di consenso deve essere richiesto, con domanda indirizzata all'Autorità comunale, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti eventualmente prescritti.

5.2. Per l'esame delle richieste devono essere osservate le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo; qualora l'atto di consenso abbia natura di autorizzazione di polizia, devono essere osservate anche le disposizioni del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

5.3. Il rilascio o l'efficacia delle concessioni e degli atti di consenso può essere subordinato all'effettuazione di collaudi statici o relazioni tecniche eseguiti da professionisti iscritti in albi professionali, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

5.4. Al fine di agevolare l'attività di controllo, dell'avvenuto rilascio delle concessioni e degli atti di consenso essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, all'Autorità di polizia municipale.

Articolo 6

Pubblicità degli atti di consenso

6.1. Le concessioni e gli atti di consenso devono essere tenuti esposti nei luoghi cui l'attività concessa o assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

6.2. Le concessioni e gli atti di consenso devono essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari devono richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 7

Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni e degli atti di consenso

7.1. In caso di violazioni delle disposizioni del presente Regolamento di particolare gravità o in caso di reiterazione delle violazioni, l'Autorità comunale può disporre, oltre che l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca della concessione o dell'atto di consenso.

7.2. Salve speciali disposizioni di legge, la revoca della concessione o dell'atto di consenso è, comunque, consentita:

- a) quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o sussistano rischi per la pubblica incolumità; in caso di persistenti abusi da parte del titolare;

- b) quando vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi previsti, dalla normativa vigente, per il loro rilascio.

7.3. La concessione e l'atto di consenso decadono quando, senza il nullaosta del Comune, siano ceduti ad altri con o senza scopo di lucro.

7.4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro trenta giorni dalla data della revoca, della decadenza, della rinuncia.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 8 Definizione di «luogo pubblico» e «suolo pubblico»

Ai fini del presente Regolamento, le locuzioni «luogo pubblico» e «suolo pubblico» designano:

- a) le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio comunale o al patrimonio, disponibile ed indisponibile, del Comune;
- b) le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio;
- c) le aree, di qualsiasi natura, soggette o destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Articolo 9 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

9.1. L'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche e di aree private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, è consentita soltanto previo rilascio di una concessione comunale.

9.2. L'occupazione permanente o temporanea, del suolo pubblico con insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, è subordinata, oltre che al rilascio, da parte dell'Autorità comunale, di una apposita concessione, al pagamento di un canone nella misura prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

9.3. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate anche dalle norme di legge vigenti in materia.

9.4. L'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche o di aree private aperte al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è disciplinata anche dalle disposizioni contenute nel vigente codice della strada, nel Regolamento comunale edilizio e nel Regolamento comunale sulle manutenzioni.

Articolo 10 Installazione di chioschi ed edicole

10.1. La concessione per l'installazione, sul suolo pubblico, di edicole, chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, strutture di rivendita della merce, non può essere rilasciata quando dall'installazione medesima derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o una diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.

10.2. Dovranno essere acquisiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Autorità di Polizia Municipale.

Articolo 11 Carico e scarico delle merci

11.1. Qualora il carico e lo scarico delle merci su suolo pubblico richieda tempo di ingombro dello stesso, occorre ottenere l'autorizzazione del competente Ufficio comunale, il quale può subordinarne il rilascio all'osservanza di speciali cautele o negarlo per motivi di tutela della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale.

11.2. Le operazioni di carico e scarico delle merci devono essere effettuate con sollecitudine, senza interruzioni, ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

11.3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Articolo 12 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, davanti ai negozi, è consentita durante le ore di apertura degli stessi, previo rilascio di concessione comunale.

Articolo 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

13.1. La concessione di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, può essere rilasciata a condizione che l'occupazione non arrechi intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

13.2. Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

13.3. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico; per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 0.80 dal suolo.

Articolo 14 Chiusura strade pubbliche

14.1. È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso del competente Ufficio comunale.

14.2. Qualora per eseguire lavori, per consentire lo svolgimento di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno cinque giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza dell'Autorità comunale.

Articolo 15
Revoca della concessione per l'occupazione di area o suolo pubblico

15.1. Il competente Ufficio comunale può sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione per l'occupazione di area o suolo pubblico, per le seguenti ragioni:

- a) inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) inosservanza delle condizioni contenute nell'atto di concessione;
- c) ragioni di viabilità;
- d) altri specifici motivi di interesse pubblico.

15.2. Nel caso di revoca della concessione per taluna delle ragioni contemplate nelle lettere c) e d) del precedente comma, il concessionario ha diritto di chiedere la restituzione della quota del canone di concessione in misura pari, proporzionalmente al periodo non goduto.

TITOLO III
ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 16
Attività vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dalle aree appositamente attrezzate, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale o per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) utilizzare, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, pattini, sci, tavole, trampoli su terreni coperto di ghiaccio o neve;
- c) giocare con oggetti o con animali quando da tali attività possa ragionevolmente derivare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
- d) compiere atti contrari alla pubblica decenza;
- e) immergersi in fontane e vasche pubbliche o gettare nelle stesse pietre, detriti, materiali solidi o liquidi di qualsiasi genere.

Articolo 17
Campeggio e circolazione di *roulottes* e *caravan*

17.1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico o aperte al pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.

17.2. La sosta, nel territorio comunale, di *roulottes*, *autocaravans* ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile è consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio comunale.

17.3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

17.4. L'Autorità di Polizia Municipale è tenuta a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle

persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.

17.5. Con provvedimento del Sindaco può essere disposta l'attivazione di campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

Articolo 18

Giardini e parchi pubblici, fiumi e torrenti

18.1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato,
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, piante, aiuole, arbusti e siepi;
- d) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- e) introdurre ciclomotori e motocicli e veicoli in genere;
- f) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi comunali e nei Centri Sportivi Comunali.

18.2. Il divieto di balneazione in torrenti e corsi d'acqua è disposto dal Sindaco con apposita Ordinanza; sono, in ogni caso, interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

18.3. E', inoltre, vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché sulle paratie di dighe e su opere murarie poste in prossimità di corsi e specchi d'acqua.

Articolo 19

Manutenzione degli edifici

19.1. Ferme restando le previsioni contenute nel Regolamento edilizio, i proprietari degli edifici ubicati nel centro abitato, ancorché non destinati a civile abitazione, devono mantenere in buono stato di conservazione le facciate le porte, i serramenti, le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

19.2. I proprietari degli edifici ubicati nel centro abitato sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare le erbacce lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Articolo 20

Ornamento dei fabbricati

20.1. Gli oggetti di ornamento, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole posti sulle finestre e sui balconi di cui all'art. 25.1 devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

20.2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si

compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno balconi verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti

Articolo 21

Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' fatto divieto di danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Articolo 22

Affissione di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

22.1. L'affissione di manifesti, avvisi ed altri stampati può essere effettuato unicamente negli spazi e nei luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale.

22.2. L'esposizione di striscioni pubblicitari, nelle vie del centro abitato, è subordinata al rilascio di una autorizzazione dell'Autorità comunale, salvo che non si tratti di striscioni tesi a pubblicizzare manifestazioni di manifesta rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune.

22.3. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non devono contenere scritte ed immagini offensive della decenza e del decoro pubblico.

22.4. È vietato stracciare, sporcare, alterare manifesti, avvisi e stampati affissi negli appositi spazi, prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità, nonché danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

22.5. Ferma restando l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, l'Autorità di Polizia Municipale, qualora individui l'autore della affissione illegittima, intima l'immediata rimozione, a sue spese, dei manifesti, degli avvisi e degli altri stampati; in caso di inottemperanza, l'Autorità Comunale provvede direttamente alla rimozione e, in tal caso, agisce in rivalsa nei confronti del trasgressore.

Articolo 23

Festoni, luminarie

E' vietato collocare, nella pubblica via, addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver, preventivamente, ottenuto il permesso dell'Autorità Comunale.

Articolo 24

Insegne, cartelli e sorgenti luminose

24.1. Chiunque intenda esporre, tende in tessuto, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private soggette ad uso pubblico, deve presentare apposita domanda all'Autorità Comunale.

24.2. Nella domanda, deve essere indicata: l'ubicazione delle tende, delle insegne, dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e degli infissi, della forma; i colori; le dimensioni, il numero e l'esatta posizione, e deve essere allagata idonea documentazione grafica e fotografica, al fine di consentire una adeguata valutazione in merito al rispetto del decoro edilizio ed ambientale.

24.3. L'esposizione di tende in tessuto, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento del relativo canone, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

24.4. Le tende, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, devono essere mobili, non devono:

- a) ostacolare la viabilità veicolare e pedonale, né occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista;
- b) presentare elementi rigidi o contundenti tali da poter arrecare costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone.

Articolo 25 Battitura di panni e tappeti

25.1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

25.2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno balconi verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Articolo 26 Esposizione di biancheria

26.1. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche.

26.2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno balconi verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

TITOLO IV NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 27 Disposizioni di carattere generale

27.1. È vietato gettare od abbandonare nelle piazze, nelle strade, nei vicoli, nei portici e, generalmente, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico rifiuti di qualsiasi tipo.

27.2. Le proprietà private, esposte alla pubblica vista, devono essere mantenute costantemente pulite e sgombrare di qualsiasi materiale; nelle predette proprietà è, inoltre, vietato, far giacere materiali che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocciono all'estetica e al decoro del Comune, all'igiene pubblica, o che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose.

27.3. È vietato altresì bruciare sterpaglie, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale, all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Articolo 28

Rifiuti domestici

28.1. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, contenitori racchiudenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e da prevenire esalazioni moleste.

28.2. I contenitori racchiudenti rifiuti domestici, devono essere depositati all'interno dei raccoglitori collocati sugli spazi pubblici in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei rifiuti, a cura dell'Autorità Comunale o di terzi autorizzati, con le seguenti prescrizioni:

- a) il collocamento dei sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è vietato prima delle ore 19.00 del giorno antecedente quello della raccolta;
- b) è vietato il deposito indiscriminato di qualsiasi tipo e natura di rifiuto fuori delle campane e contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti posti sul territorio comunale.

28.3. Sono fatte salve le deroghe disposte con apposito atto ordinatorio dettate da particolari esigenze organizzative del servizio di raccolta od igienico-sanitarie.

Articolo 29

Trasporto di materiali maleodoranti

29.1. Le operazioni di trasporto di letame, le operazioni di espurgo e di trasporto di materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, nonché le operazioni di trasporto di materiali maleodoranti o di facile dispersione devono essere eseguite con modalità ed accorgimenti tali da evitare esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

29.2. Sono vietati i depositi di letame, concime, materiale organico di orti, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, per un periodo superiore alle 24 ore.

Articolo 30

Trasporto di materiali di facile dispersione

A coloro che effettuino il trasporto di materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Articolo 31

Fumi ed emissioni

31.1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino molestia o danno a persone o cose.

31.2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale, sentita l'A.S.L competente, ed osservare tutte le cautele e gli accorgimenti imposti dalla legge e dall'Autorità Comunale.

Articolo 32

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

32.1. I proprietari e gli inquilini degli edifici adibiti a civile abitazione, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, laboratori e pubblici esercizi o di provvedere, con idoneo materiale, alla eliminazione delle neve e del ghiaccio.

32.2. In caso di abbondanti nevicate l'Autorità comunale, al fine di evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose, può ordinare lo sgombero della neve o del ghiaccio dai tetti, dai terrazzi, dai balconi, dalle gronde o altre sporgenze.

32.3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è, altresì, fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

32.4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Articolo 33

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

33.1. È vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, ed effettuare qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

33.2. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni deve essere effettuata senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Articolo 34

Cura delle siepi e piante

I proprietari di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose o intralcio alla circolazione dei veicoli.

TITOLO V

SPETTACOLI

E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Articolo 35

Spettacoli e trattenimenti pubblici

35.1. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità

comunale a norma del punto 5 del 1° comma dell'articolo 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

35.2. L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

35.3. I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non possono essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che può negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Articolo 36 **Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate** **da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali**

36.1. La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, deve essere prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

36.2. In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale può richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e successive modifiche.

Articolo 37 **Impianti tecnologici**

37.1. Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

37.2. Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici devono essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

37.3. Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori devono presentare al Comune la dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche, a firma d'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – schema degli impianti - relazione sul materiale utilizzato).

37.4. Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, può richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Articolo 38 Norme ed orari per le attività rumorose

38.1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00.

38.2. Nei casi di comprovata necessità, l'Autorità comunale può stabilire ulteriori pause alle attività rumorose.

38.3. In mancanza del Piano di Azzonamento Acustico, si farà riferimento alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, (Tabelle A e B).

38.4 L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- a) dalle ore 06.00 alle ore 22.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- b) dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nel periodo dell'ora solare;

sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

38.5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e al decreto ministeriale 16 marzo 1998 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

38.6. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali e prefestivi dalle ore 07.00 alle ore 19.30, nel periodo dell'ora legale e dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione delle attività derivanti all'utilizzo dei mezzi dei servizi di nettezza urbana e ad eccezione dei casi di provata necessità o pubblico interesse.

38.7. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

38.8. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione può essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

38.9. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione possono essere imposte ulteriori limitazioni.

Articolo 39

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

Articolo 40

Grida, schiamazzi

40.1. Nelle piazze e nelle vie pubbliche, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere.

40.2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Articolo 41

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere gestiti in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero ubicati all'aperto, speciali disposizioni dovranno essere dettate dall'Autorità comunale la quale subordinerà l'autorizzazione a determinati limiti e condizioni.

Articolo 42

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

42.1. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

42.2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 43

Uso di segnalazioni sonore

43.1. Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del codice penale, sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche.

43.2. In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

43.3. I dispositivi di allarme acustici antifurto non possono superare in ogni caso la durata di cinque minuti.

Articolo 44

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

44.1. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al decreto ministeriale 16 marzo 1998 e successive modificazioni.

44.2. I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

44.3. Qualora si riscontri che i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, l'Autorità comunale promuove le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impreviudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del codice penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche.

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 45

Divieto di sorvolo del territorio comunale

45.1. E' vietato il sorvolo e l'atterraggio, nei centri abitati, di elicotteri ed aeromobili a motore, salvo che per necessità di soccorso ed emergenza.

45.2. Per il trasporto di materiali con l'ausilio dell'elicottero deve essere, sempre, richiesto un atto di consenso all'Autorità comunale.

Articolo 46

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

46.1. Ferme le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali o sostanze - allo stato liquido, solido o gassoso - che siano esplodenti, infiammabili, combustibili senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

46.2. Agli effetti del presente articolo, sono considerati combustibili, oltre agli idrocarburi, la legna da ardere, i carboni e gli olii combustibili, il legname di opera, il fieno, la paglia, la carta, i cartoni, il cotone, la canapa, il lino, lo sparto, la iuta, i fili, i vegetali in genere, il sughero, i tessuti, il materiale da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, le gomme elastiche, plastiche e i derivati.

46.3. L'autorizzazione può essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 47

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

47.1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

47.2. E', in ogni caso, vietato:

- a) appoggiare combustibili di qualunque genere a pareti nelle quali siano presenti canne fumarie.
- b) depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione nei solai;
- c) depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni.

47.3. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e deve essere rilasciato il Certificato di prevenzione incendi.

Articolo 48

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

48.1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

48.2. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Articolo 49

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione della Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Articolo 50

Trasporto di oggetti pericolosi

50.1. È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

50.2. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

50.3. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Articolo 51

Getto di cose

51.1. È proibito gettare dai ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

51.2. In caso di comprovata necessità il getto di cose può essere autorizzato dall’Autorità di Polizia Municipale, che stabilisce, di volta in volta, le cautele da adottare.

Articolo 52

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

52.1. Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, devono essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dal codice della strada.

52.2. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro devono essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito, e da consentire ai pedoni un transito agevole sullo stesso.

52.3. Le suddette installazioni devono essere eseguite ai sensi della normativa vigente e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

Articolo 53

Manutenzione di edifici e pertinenze

53.1. Ogni edificio, con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro elemento architettonico, deve essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o qualunque altro materiale, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

53.2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. I predetti elementi, in caso di guasti e rotture, devono essere prontamente riparati o sostituiti.

53.3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono sempre essere solidamente assicurate.

Articolo 54

Edifici pericolanti

54.1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco, con Ordinanza, prescrive al proprietario le misure di sicurezza da adottare e le opere di riparazione da eseguire.

54.2. Qualora il proprietario non esegua, nel termine stabilito dall’Ordinanza, quanto prescritto dal Sindaco, l’Autorità comunale provvede d’ufficio a far eseguire i lavori necessari ad eliminare lo stato di pericolo, a spese dell’interessato, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi; restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 650 e 677 del codice penale.

Articolo 55

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere segnalato, dal proprietario, all’Autorità comunale.

Articolo 56
Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire chi vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiali e che possano fuoriuscire liquidi.

Articolo 57
Esposizioni sulle pubbliche vie

57.1. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

57.2. L'Autorità di Polizia municipale può negare l'autorizzazione qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Articolo 58
Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

58.1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico devono adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

58.2. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, manufatti in genere e soggetti al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.

Articolo 59
Atti contrari alla sicurezza

59.1. E' vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

59.2. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

59.3. E' vietato, in ultimo, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Articolo 60
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

60.1. Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e successive modifiche, all'Autorità Comunale almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

60.2. Gli organizzatori dovranno sottostare alle prescrizioni, eventualmente, impartite dall'Autorità di Polizia Municipale, al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

TITOLO VIII ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 61 Norme generali

61.1. Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

61.2. Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Articolo 62 Denuncia di inizio attività

62.1. Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune preventiva denuncia ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, nel rispetto della normativa vigente, la cui istruttoria sarà trattata in riferimento alla normativa di settore (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Regolamento Locale di Igiene).

62.2. Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge, fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

62.3. Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

62.4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente, può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Articolo 63 Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

63.1. Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all'Autorità Comunale, ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

63.2. Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.

Articolo 64 **Controlli**

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

Articolo 65 **Cessazioni**

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

Articolo 66 **Uso di contrassegni e stemmi del Comune**

É vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 67 **Esercizio di mestieri girovagli**

67.1. Chi esercita, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, deve avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

67.2. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

67.3. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Articolo 68 **Accattonaggio**

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

TITOLO IX **SANZIONI E NORME FINALI**

Articolo 69 **Accertamento delle violazioni**

La violazione delle norme del presente Regolamento è accertata, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, dall'Autorità di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 70
Determinazione delle sanzioni

70.1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di € 25,00 ed un massimo edittale di € 500,00.

70.2. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

70.3. In caso di mancato pagamento della sanzione irrogata, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

70.4. Il pagamento deve essere effettuato mediante accredito sul conto corrente postale intestato al Comune o mediante pagamento in contanti presso gli Uffici comunali.

70.5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, devono essere periodicamente aggiornate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 71
Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune.

Articolo 72
Sospensione delle licenze

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione comunale o di altro atto di consenso, è inflitta la sospensione della concessione o dell'atto di assenso ove sia accertata la sua morosità, nei confronti del Comune, per mancato pagamento di canoni o tributi comunali.

Articolo 73
Conseguenze pregiudizievoli

73.1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

73.2. In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

Articolo 74
Sequestro e custodia di cose

74.1. All'atto dell'accertamento della violazione si può procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere la violazione e al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano al trasgressore.

74.2. Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nel d.p.r. 22 luglio 1982, n. 571 e successive modifiche.

74.3. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso un depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale; il relativo verbale deve essere sollecitamente inviato all'Autorità competente.

74.4. In caso di accertamento di reato, il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Articolo 75 **Abrogazione di norme preesistenti**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le ordinanze e le norme regolamentari incompatibili con il medesimo.